

GR_GERICHTE ZK1 2021 15 vom 2. Mai 2023

GR Gerichte, 2023-05-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1_2021_15

FR: GR_GERICHTE ZK1 2021 15 du 2 mai 2023

IT: GR_GERICHTE ZK1 2021 15 del 2 maggio 2023

Regeste

quesiti peritali | Beschwerde Prozessrecht (ZPO 319, ohne die Endentscheide)

Erwägungen

E. 4

/ 7 reclamante deve pertanto dimostrare l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, qualora tale rischio non sia immediatamente evidente (cfr. per analogia DTF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; 141 III 80 consid. 1.2; Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 14 ad art. 319 CPC; Alexander Brunner/Moritz Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas [edit.], Kurzkomentar ZPO, 3a ed., Basilea 2021, n. 12 ad art. 319 CPC). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole (cfr. per analogia DTF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_1029/2021 del 3.1.2022 consid. 6.2). La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC (cfr. Spühler, op. cit., n. 7 ad art. 319 CPC; Brunner/Vischer, op. cit., n. 13 ad art. 319 CPC; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 74 ad art. 319 CPC). In tal senso, l'esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela (PTC 2015 n. 12). 1.5. Occorre rammentare che di principio le decisioni in materia di prove non provocano un pregiudizio difficilmente riparabile e l'errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione finale (cfr. per analogia DTF 141 III 80 consid. 1.2, TF 5A_1029/2021 del 3.1.2022 consid. 6.2; 5A_745/2014 del 16.3.2015 consid. 1.2.2; 4A_425/2014 dell'11.9.2014 consid. 1.3.2; PTC 2015 n. 12; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC;), non quindi con reclamo ex art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 79 ad art. 319 CPC). D'altronde, ammettere il contrario comporterebbe quale conseguenza l'obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l'assunzione (Verda Chiocchetti, op. cit., n. 79 ad art. 319 CPC), mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l'istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell'esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l'istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.

E. 5

/ 7 In casi eccezionali, come quando ad esempio il mezzo di prova rifiutato rischia di andare perso o una parte è costretta a produrre documenti contenenti dei segreti d'affari o di terzi, senza che il tribunale abbia preso misure idonee a proteggerli, può invece sussistere un pregiudizio irreparabile (TF 5A_1029/2021 del 3.1.2022 consid. 6.2; 4A_425/2014 dell'11.9.2014 consid. 1.3.2 con rinvii; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319 CPC). 2. A mente del reclamante a causa dell'incompletezza dei quesiti peritali disposti dal primo giudice con la disposizione ordinatoria qui impugnata sussisterebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile nel seguito del procedimento istruttorio (act. A.1, II.a). Secondo il reclamante scopo della prova peritale sarebbe quello di accertare i fatti necessari ai fini del giudizio, accertamento che in concreto avverrebbe in modo insufficiente e manifestamente incompleto causando al reclamante un pregiudizio difficilmente riparabile nel proseguo di procedura (act. A.1, IV.C). Ora, quanto asserito dal reclamante non è sufficiente per dimostrare l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. L'argomento così proposto si fonda in ultima analisi sul mero timore di una decisione finale negativa. Come visto sopra (cfr. supra consid. 1.4 seg.), tale ipotesi non configura però il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause (cfr. Verda Chiocchetti, op. cit., n. 79 ad art. 319 CPC). In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC la sola eventualità che il primo giudice possa respingere o non accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non provato che la prova avrebbe potuto dimostrare. Un giudizio finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale danno, sicché fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva del reclamante. 3. Per quanto riguarda gli argomenti del reclamante, secondo cui il primo giudice, non facendo accertare al perito una fattispecie rilevante per il giudizio, avrebbe applicato in modo errato il diritto e secondo cui le proposte di quesiti peritali sfocerebbero in un accertamento manifestamente errato dei fatti (act. A.1, II.a e IV.A segg.), si rileva che quandanche la disposizione ordinatoria impugnata fosse il frutto di un'applicazione errata del diritto o di un manifestamente errato accertamento dei fatti – che comunque non è qui manifestamente il caso – ciò non comporta eo ipso il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Per il resto si rinvia a quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. 2).

E. 6

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in CHF 1'000.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]), è posta integralmente a suo carico. Di riflesso, il reclamante non ha diritto a ripetibili. La resistente, che non ha presentato osservazioni, non ha diritto a ripetibili.

E. 7

/ 7 La Prima Camera civile pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'000.00, è posta a carico di A. _____. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.